

## **Informazioni societarie**

### **SALERNO PULITA - S.P.A.**

**Forma giuridica:** SOCIETA' PER AZIONI

**Sede legale:** SALERNO (SA) VIA WENNER 69 cap 84131

**Indirizzo PEC:** AMMINISTRAZIONE@PEC.SALERNOPULITA.IT

**Codice fiscale:** 03306830658

**Numero REA:** SA - 287248

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo ..... 3

    Estremi di costituzione ..... 3

    Sistema di amministrazione e controllo ..... 3

    Oggetto sociale ..... 3

    Altri riferimenti statutari ..... 5

Allegati ..... 7

    Statuto ..... 7

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

### Estremi di costituzione

#### Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03306830658  
del Registro delle Imprese di SALERNO  
Precedente numero di iscrizione: SA-1997-191653  
Data iscrizione: 19/06/1997

#### Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/06/1997

#### Informazioni costitutive

Dato atto di costituzione: 27/01/1997

### Sistema di amministrazione e controllo

#### Durata della società

Data termine: 31/12/2020

#### Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1997  
Scadenza esercizi successivi: 31/12

#### Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

#### Forme amministrative

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)  
Numero minimo amministratori: 3  
Numero massimo amministratori: 5

#### Collegio sindacale

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

### Oggetto sociale

#### Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:  
PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' DI PULIZIA, DI DISINFEZIONE, DI DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE, DI SANIFICAZIONE, DI MANUTENZIONE DI EDIFICI, DI AREE SCOPERTE E COPERTE, DI ARENILI, DI ZONE DI VERDE, IL RISANAMENTO AMBIENTALE DI CORSI D'ACQUA ANCHE MARINI, FASCE SPONDALI, FIUMI E VALLONI.  
LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI STRUTTURE INERENTI SERVIZI RICREATIVI, SPORTIVI, DI SPETTACOLO E DI RISTORO.  
LA SOCIETA' POTRA' EFFETTUARE SERVIZI DI TRASLOCO PER CONTO TERZI NONCHE' ATTIVITA' DI VIGILANZA E CUSTODIA, ANCHE PER CONTO TERZI.  
E' ALTRESI' DATO ALLA SOCIETA' PROVVEDERE ALLA RACCOLTA, SELEZIONE, TRASPORTO, STOCCAGGIO, COMMERCIO, RIUTILIZZO, L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE, LO SMALTIMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI TUTTI I RIFIUTI E LORO DERIVATI, DESTINATI AL RICICLO, COSI' COME DEFINITO DALLA NORMATIVA VIGENTE O IN OGNI CASO DI PRODOTTI RICICLABILI PREVISTI DALLA NORMATIVA, GLOBALMENTE O DELLE SINGOLE FASI SOPRA ELENCAE NON TASSATIVAMENTE, PER CONTO PROPRIO O PER CONTO TERZI NONCHE' DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPECIALI NON PERICOLOSI, SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI SPECIALI PERICOLOSI.  
LA SOCIETA' POTRA', PERTANTO, AVVALERSI DI ATTREZZATURE SPECIALI NONCHE'

PROVVEDERE ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DI TALI ATTIVITA';

\* LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DI QUELLI DICHIARATI ASSIMILABILI AGLI URBANI E DEGLI SPECIALI INERTI, INTESA QUALE RACCOLTA, RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO, COMPRESO, SE NECESSARIO, IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DOPO LA LORO CHIUSURA, LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, RIFIUTI OSPEDALIERI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, RIFIUTI DI IMBALLAGGIO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

\* LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI NECESSARI AL TRATTAMENTO E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI SOPRA E COMUNQUE TUTTE LE ATTIVITA' AFFERENTI I SERVIZI DI PULIZIE ED IGIENE, SIA A RILEVANZA ECONOMICA CHE A RILEVANZA NON ECONOMICA, AI SENSI DELL'ART.113 E 113 BIS DEL D.LGS. 267/00.

\* LO SPAZZAMENTO, LA PULIZIA E LA RIMOZIONE DI RIFIUTI DA STRADE, PIAZZE ED AREE DI CIRCOLAZIONE IN GENERE, PUBBLICHE E PRIVATE, IVI COMPRESI SITI INDUSTRIALI, L'ATTIVITA' DI GUARDIANIA DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE E LA PULIZIA DELLE CADITOIE.

IN PARTICOLARE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI E QUINDI:

A) -RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI;  
-RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI/ RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI;  
-ATTIVITA' ESCLUSIVA DI TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI DI SMALTIMENTO FINALE;  
- RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI (ART.184 COMMA 2, LETTERA E, DEL D.LGS 152/2006);  
- RACCOLTA E TRASPORTO DI DIFFERENTI E SPECIFICHE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI CONFERITE IN UNO STESSO CONTENITORE (RACCOLTA MULTIMATERIALE DI RIFIUTI URBANI);  
- ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO.

B) RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 216 DEL D.LGS.152/2006, AVVIATI AL RECUPERO IN MODO EFFETTIVO ED OGGETTIVO;

C) RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 216 DEL D.LGS.152/2006, AVVIATI AL RECUPERO IN MODO EFFETTIVO ED OGGETTIVO;

D) RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI; E) RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI;

F) GESTIONE DI IMPIANTI FISSI DI TITOLARITA' DI TERZI NEI QUALI SI EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI CUI AGLI ALLEGATI B E C DEL D.LGS.152/2006;

G) GESTIONE DI IMPIANTI MOBILI PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI CUI AGLI ALLEGATI B E C DEL D.LGS. 152/2006;

H) COMMERCIO ED INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI;

I) BONIFICA DI SITI;

L) BONIFICA DI SITI E BENI CONTENENTI AMIANTO;

2 - LA SOCIETA' PUO', INOLTRE, ESEGUIRE OGNI ALTRA ATTIVITA' E SERVIZIO ATTINENTE O CONNESSO ALL'OGGETTO, NESSUNO ESCLUSO, IVI COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INFRASTRUTTURE DA DESTINARE ALL'AMPLIAMENTO DEI PROPRI SERVIZI, NONCHE' EFFETTUARE RICERCHE, PROGETTAZIONI E STUDI DI SETTORE, AI FINI ANCHE DELL'ACQUISIZIONE E SPERIMENTAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' ECOLOGICHE IN OGGETTO.

3 - LA SOCIETA' REALIZZA E GESTISCE TALI ATTIVITA' E SERVIZI DIRETTAMENTE, "PER CONTO", IN CONVENZIONE, IN CONCESSIONE, IN APPALTO O IN QUALSIASI ALTRA FORMA E PUO', ALTRESI', EFFETTUARE DETTE ATTIVITA' E SERVIZI, A SEGUITO DI RICHIESTE DI TERZI, SIANO ESSE PERSONE FISICHE, ENTI PUBBLICI O PRIVATI ANCHE NON SOCI.

4 - LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE ATTIVITA' COMMERCIALI COLLEGATE COMPLEMENTARI ALL'OGGETTO SOCIALE E COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE NECESSARIE ED UTILI PER IL

CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

5 - LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE, QUOTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', IMPRESE O CONSORZI DI IMPRESE EX ART.2602 CODICE CIVILE, AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, SIA ITALIANE CHE ESTERE.

6 - LA SOCIETA' PUO' CONTRARRE MUTUI, RICHIEDERE FIDI, SCONTARE E SOTTOSCRIVERE EFFETTI SIA CON ISTITUTI PUBBLICI CHE PRIVATI, CONCEDERE E RICEVERE FIDEJUSSIONI E IPOTECHE DI OGNI ORDINE E GRADO ED EMETTERE OBBLIGAZIONI.

7 - LA SOCIETA' ASSICURA AGLI UTENTI ED AI CITTADINI LE INFORMAZIONI INERENTI AI SERVIZI GESTITI.

8 - LA SOCIETA' - AI SENSI DELL'ART.113 COMMA 5 SUB C) D.LGS 267/00 - DEVE REALIZZARE LA PARTE PIU' IMPORTANTE DELLA PROPRIA ATTIVITA' CON L'ENTE O GLI ENTI PUBBLICI CHE LA CONTROLLANO.

## Altri riferimenti statutari

### Clausole di prelazione

*Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

### Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

1) REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CUI AL PUNTO 2 (AUMENTO DEL CAPITALE AD EURO 410.000,00) DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30 GIUGNO 2003 AD OGGI INESEGUITA;  
1) SOPPRESSIONE COMMA 4 DELL'ART.7 DELLO STATUTO IN ORDINE AL TERMINE DI SEI MESI DA CONCEDERSI AL SOCIO PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE EX ART.2441 C.C., DANDO COSÌ SPAZIO ALLA PREVISIONE DI LEGGE SULL'OGGETTO.

\*\*\*\*\*

= ART.1: LA PRECISAZIONE CHE LA SOCIETA' E' A PARTECIPAZIONE TOTALE DI CAPITALE PUBBLICO E CHE E' SOGGETTA AL CONTROLLO E ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI SALERNO;

= ART.2: LA RIFORMULAZIONE DEL PATTO RELATIVO AI REQUISITI DEI SOCI PREVEDENDO CHE ESSI SIANO ESCLUSIVAMENTE ENTI PUBBLICI CON L'OBLIGO DI ESERCITARE SULLA SOCIETA' PARTECIPATA CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI PROPRI SERVIZI;

= ART.13: LA RIFORMULAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA DIREZIONE E CONTROLLO PREVEDENDOSI LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE DI SALERNO DEBBA ESERCITARLI ATTRAVERSO I PROPRI ORGANI SIA CON ATTI DI APPROVAZIONE (CONTROLLO PREVENTIVO E STRATEGICO) SIA CON MONITORAGGIO E VERIFICA (CONTROLLO CONTESTUALE E POSTERIORE) E PREVEDENDOSI ALTRESI' L'INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA, NONCHE' MEDIANTE ISCRIZIONE, A CURA DEGLI AMMINISTRATORI, PRESSO LA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ART.2497 BIS, DELL'ENTE ALLA CUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO E' SOGGETTA;

= ART.29: LA SOPPRESSIONE DELLA PREVISIONE STATUTARIA RELATIVA ALLA POSSIBILITA' DI NOMINARE I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPRESO IL PRESIDENTE, TRA I NON SOCI;

= ART.30: L'ESPLICITO RIFERIMENTO ALL'ART.50 COMMA 8 D.LGS. 267/00 IN ORDINE AI POTERI SPETTANTI AL SINDACO DEL COMUNE DI SALERNO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

= ART.34: L'ESPLICITO RIFERIMENTO ALL'ART.50 COMMA 8 D.LGS. 267/00 IN ORDINE AI POTERI SPETTANTI AL SINDACO DEL COMUNE DI SALERNO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE E LA MAGGIORANZA DEI MEMBRI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE.

CON VERBALE DEL 22.11.2007 VIENE MODIFICATO L'ART. 29 DELLO STATUTO SOCIALE



## Allegati

---

### Statuto

*Sommario* Parte 1 - Protocollo del 22-01-2009 - Statuto completo

secondo il testo rimesso in allegato all'avviso di convocazione.

Il Presidente, presa la parola, sull'argomento all'ordine del giorno articola il suo intervento evidenziando i contenuti della modifica e le ragioni che rendono opportuno provvedere all'ampliamento dell'oggetto sociale.

Terminate le comunicazioni, il Presidente dichiara aperta la discussione: nessuno chiede la parola.

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito; quindi il Presidente accerta e constata che l'assemblea, con voto manifestato per appello nominale e per alzata di mano all'unanimità

**HA DELIBERATO**

= di modificare e ampliare l'oggetto sociale così come letteralmente riportato all'art.5 dello statuto ad allegarsi.

= di approvare il testo aggiornato dello statuto che il Presidente, dichiarandone la conformità a quanto deliberato, mi consegna e che io notaio allego al presente verbale, sotto la lettera "A".

Il Presidente, infine, proclama i risultati della votazione e, non essendovi null'altro da deliberare, dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e venti.

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, compreso lo statuto, di cui i presenti dichiarano di aver preso visione.

Io Notaio

ho letto tale atto, presente l'assemblea, al costituito che lo approva.

Dattiloscritto da persona fida

Consta di fogli uno per facciate quattro fin qui.

F.TO: ANTONIO COLOMBO - GIUSEPPE MONICA NOTAIO -  
ALLEGATO "A"

atto notar G.Monica

del 30 dicembre 2008

Raccolta N. 18368



**dott. Giuseppe Monica**  
**- NOTAIO -SALERNO PULITA**  
*società per azioni*  
**STATUTO**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

Ai sensi degli artt. 112 ss. del D.Lgs. 267/00 è costituita una società per azioni con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, soggetta al controllo e all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Salerno con la denominazione di

**"SALERNO PULITA S.p.a."**

**ART. 2 - SOCI**

1 - La società può essere partecipata esclusivamente da enti pubblici, i quali - ai sensi dell'art.113 comma 5 sub c) D.Lgs 267/00 - hanno obbligo di esercitare sulla società partecipata, controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

**ART. 3 - SEDE**



	<p>1 - La societa' ha sede legale in Salerno.</p>	
	<p>2 – La societa' ha facolta' di istituire, sia in Italia che all'estero, uffici, stabilimenti, agenzie e rappresentanze e di sopprimerli con facoltà di modifica della sede legale da parte del Consiglio di Amministrazione, sempre all'interno del territorio del Comune di Salerno.</p> <p><b><u>ART. 4 - DURATA</u></b></p> <p>La durata della societa' e' stabilita sino al 31.12.2025 salvo proroga o anticipato scioglimento con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.</p> <p><b><u>ART. 5 - OGGETTO</u></b></p> <p>La societa' ha per oggetto:</p> <p>prestazioni di servizi concernenti attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione, di sanificazione, di manutenzione di edifici, di aree scoperte e coperte, di arenili, di zone di verde, il risanamento ambientale di corsi d'acqua anche marini, fasce spondali, fiumi e valloni.</p> <p>La societa' potra' compiere attivita' per la realizzazione, la manutenzione e la gestione di strutture inerenti servizi ricreativi, sportivi, di spettacolo e di ristoro.</p> <p>La societa' potra' effettuare servizi di trasloco per conto terzi nonche' attivita' di vigilanza e custodia, anche per conto terzi.</p> <p>E' altresì dato alla societa' provvedere alla raccolta, selezione, trasporto, stoccaggio, commercio, riutilizzo, l'importazione e l'esportazione, lo smaltimento e la trasformazione di tutti i rifiuti e loro derivati, destinati al riciclo, così come definito dalla normativa vigente o in ogni caso di prodotti riciclabili previsti dalla normativa, globalmente o delle singole fasi sopra elencate non tassativamente, per conto proprio o per conto terzi nonche' dei rifiuti solidi urbani, speciali non pericolosi, speciali assimilabili agli urbani speciali pericolosi.</p> <p>La societa' potra', pertanto, avvalersi di attrezzature speciali nonche' provvedere alla costruzione e gestione di impianti funzionali all'esercizio di tali attivita';</p> <p>* la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali.</p> <p>* la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra e comunque tutte le attivita' afferenti i servizi di pulizie ed igiene, sia a rilevanza economica che a rilevanza non economica, ai sensi dell'art.113 e 113 bis del d.lgs. 267/00.</p> <p>* lo spazzamento, la pulizia e la rimozione di rifiuti da strade, piazze ed aree di circolazione in genere, pubbliche e private, ivi compresi siti industriali, l'attivita' di guardia di strutture pubbliche e private e la pulizia delle caditoie.</p> <p>In particolare la societa' potra' compiere tutte le attivita' previste dall'Albo Gestori Ambientali e quindi:</p> <p>a)-raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;</p> <p>-raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/ raccolta differenziata di rifiuti urbani;</p> <p>-attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale;</p> <p>- raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (art.184 comma 2, lettera e, del D.Lgs 152/2006);</p>	

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2009 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 22-01-2009

	<p>- raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani);</p> <p>- attivita' di spazzamento meccanizzato.</p> <p>b) raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs.152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;</p> <p>c) raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs.152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;</p> <p>d) raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;</p> <p>e) raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;</p> <p>f) gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs.152/2006;</p> <p>g) gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006;</p> <p>h) commercio ed intermediazione di rifiuti;</p> <p>i) bonifica di siti;</p> <p>l) bonifica di siti e beni contenenti amianto;</p> <p>2 - La società' puo', inoltre, eseguire ogni altra attivita' e servizio attinente o connesso all'oggetto, nessuno escluso, ivi compresa la realizzazione di opere di infrastrutture da destinare all'ampliamento dei propri servizi, nonche' effettuare ricerche, progettazioni e studi di settore, ai fini anche dell'acquisizione e sperimentazione di nuove tecnologie in relazione alle attivita' ecologiche in oggetto.</p> <p>3 - la società' realizza e gestisce tali attivita' e servizi direttamente, "per conto", in convenzione, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma e puo', altresì, effettuare dette attivita' e servizi, a seguito di richieste di terzi, siano esse persone fisiche, enti pubblici o privati anche non soci.</p> <p>4 - la società' puo' svolgere attivita' commerciali collegate complementari all'oggetto sociale e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>5 - la società' puo' assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in società', imprese o consorzi di imprese ex art.2602 codice civile, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.</p> <p>6 - la società' puo' contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni.</p> <p>7 - la società' assicura agli utenti ed ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.</p> <p>8 - La società - ai sensi dell'art.113 comma 5 sub c) D.Lgs 267/00 - deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.</p> <p><b>ART. 6 - DOMICILIO</b></p> <p>Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società', e' quello che risulta dai libri sociali.</p> <p><b>ART. 7 - CAPITALE</b></p> <p>1- Il capitale sociale e' di euro 774.133,00 (settecentosettantaquattromilacentotrentatre) ed e' diviso in numero di 774.133 azioni</p>	
--	--	--

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2009 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 22-01-2009

	<p>del valore nominale di un euro ciascuna.</p>	
	<p>2- Il capitale sociale puo' essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.</p> <p>3- L'aumento del capitale sociale puo' essere realizzato anche con conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 del Codice Civile.</p> <p>4- La quota del Comune di Salerno dovra' comunque risultare prevalente rispetto a quella degli altri soci e non potra' mai essere inferiore al 51% dell'intero capitale sociale.</p> <p><b><u>ART. 8 - PATRIMONI DESTINATI</u></b></p> <p>1- La societa' puo' costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c.</p> <p>2- La deliberazione e' adottata dall'organo amministrativo.</p> <p><b><u>ART. 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI</u></b></p> <p>1 - La societa' potra' chiedere finanziamenti esclusivamente ai soci iscritti da almeno tre mesi sul libro soci e titolari di una quota pari almeno al 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato: tali finanziamenti qualora concessi da tutti i soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, dovranno intendersi non fruttiferi di interessi salvo che la fruttuosità degli stessi non consti da delibera assembleare assunta all'unanimita'.</p> <p>2 - Possono essere emesse azioni di risparmio nonche' obbligazioni ex art. 2410 del codice civile.</p> <p><b><u>ART. 10 - LE AZIONI</u></b></p> <p>1- Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore uguali diritti.</p> <p>2- Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La societa' non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa puo' emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.</p> <p>3- In sede di aumento di capitale sociale, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale.</p> <p>4- La societa' previa delibera assembleare, puo' provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformita' degli articoli 2357, 2357 bis, ter, quater del Codice Civile.</p> <p><b><u>ART. 11 - PRELAZIONE</u></b></p> <p>1 - Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalita', le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse, in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione puo' essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.</p> <p>2 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci..</p> <p>3 - I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di</p>	

Amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.

4 - Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

5 - Qualora le azioni poste in vendita non trovino collocamento tra i soci secondo le predette modalità, l'assemblea degli azionisti potrà autorizzarne l'acquisto a nome della società tenute presenti le disposizioni dell'art. 2357 del codice civile.

6 - Esaurita negativamente la procedura di cui sopra le azioni potranno essere alienate a terzi.

7 - La cessione di azioni dovrà avvenire previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e dopo aver svolto una selezione intesa ad individuare i soggetti più idonei in base ai seguenti elementi:

- affidabilità tecnica degli aspiranti desunta principalmente dallo svolgimento pluriennale di attività previste nello scopo sociale;
- affidabilità finanziaria desunta da indici certi e documentabili.

8 - Il trasferimento delle azioni, visto l'art.2 comma 1 del presente statuto, è consentito solo a favore di enti pubblici.

I trasferimenti compiuti in violazione di quanto al precedente capoverso sono nulli ai sensi dell'art.1418 comma 1 c.c..

**ART. 12 - RECESSO DEL SOCIO**

1 - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle seguenti deliberazioni:

- modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività sociale;
- trasformazione della società;
- trasferimento della sede fuori dal territorio italiano;
- revoca dello stato di liquidazione;
- modifica delle clausole statutarie concernenti il diritto di voto;
- modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso.
- la proroga del termine;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

2 - Per le modalità relative all'esercizio del diritto di recesso si rinvia alle norme del codice civile.

**ART.13 - DIREZIONE E COORDINAMENTO**

1. La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Salerno che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.

2. Il controllo del Comune è effettuato attraverso i propri organi ed uffici, con le seguenti modalità:

a) Atti di approvazione (controllo preventivo e strategico)

La società ha l'obbligo di far pervenire al Comune di Salerno i seguenti documenti almeno trenta giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:

1. bilancio;
2. relazione previsionale e programmatica;

	<p>3. organigramma;</p>
	<p>4. programmi;</p> <p>5. piani finanziari ed industriali;</p> <p>6. modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale.</p> <p>Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, il Comune di Salerno, sui sopraelencati documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti.</p> <p>b) Monitoraggio e verifica (controllo contestuale e posteriore)</p> <p>Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare al Comune di Salerno, con cadenza trimestrale, una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, corredata da parere dell'organo di revisione, sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario e sull'andamento gestionale, nonché sulle relative previsioni a breve e medio termine.</p> <p>Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari, in quanto tali non previsti nelle relazioni suddette, che possano ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare immediatamente il Comune, relazionando su di essi.</p> <p>Anche detta relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione.</p> <p>Il Comune di Salerno, anche nei casi previsti dai commi precedenti, potrà inviare atti di indirizzo vincolanti per la società.</p> <p>3. La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.2497 bis l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta.</p> <p><b><u>ART. 14 - ORGANI DELLA SOCIETA'</u></b></p> <p>Sono organi della società':</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- L'assemblea dei soci;</li><li>- Il Consiglio di Amministrazione;</li><li>- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;</li><li>- Il Collegio Sindacale.</li></ul> <p><b><u>ART. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI</u></b></p> <p>1- L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>2- Fatte salve le disposizioni di legge, il rappresentante del Comune di Salerno in seno all'assemblea ordinaria partecipa alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'assemblea stessa.</p> <p><b><u>ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA</u></b></p> <p>1- L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o in caso di impedimento, dal Vice Presidente ed in mancanza da persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>2- L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.</p> <p>3- Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea.</p> <p>4- Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal</p>

Presidente e dal segretario e tale verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- le modalità ed i risultati della votazione;
- l'identità dei votanti, con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o se si siano astenuti.

5 - Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

**ART. 17 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

1 - L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

2 - Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio, dei programmi, delle relazioni previsionali e programmatiche e dei piani finanziari;
- la nomina e revoca degli Amministratori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, fatta salva la riserva delle nomine ex art. 2449 c.c. nel rispetto degli artt. 30 e 34 del presente Statuto;
- la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- la deliberazione sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione; in particolare, qualora il Consiglio di Amministrazione ne abbia fatta richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o servizi connessi a quelli oggetto della società, sulla partecipazione a società di capitali, sulle spese che impegnano la società per gli esercizi successivi, sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari e relative permuta.

**ART. 18 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l'emissione delle obbligazioni;
- lo scioglimento della società;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

**ART. 19 - TRASMISSIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI AL COMUNE DI SALERNO**

Copia delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, al Comune di Salerno a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 20 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1 - L'assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 37 comma 3, è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2 - E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3 - L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con nota Raccomandata R.R. almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

**ART. 21 - ASSEMBLEA IN SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE**

1 - Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea di seconda convocazione deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data indicata

per l'assemblea di prima convocazione.

2 - L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

**ART. 22 - ASSEMBLEA TOTALITARIA**

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**ART. 23 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

1 - L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2 - L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

3 - L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta delle quote di capitale rappresentato.

**ART. 24 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

2 - In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

**ART. 25 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

1 - Per aver diritto ad intervenire all'assemblea i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti di Credito indicati nell'avviso di convocazione.

2 - Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare a mezzo delega scritta, con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

**ART. 26 - COMPUTO DEI QUORUM**

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea;

le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

**ART. 27 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA**

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea di non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti dell'ordine del giorno.

**ART. 28 - NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1 - Gli Amministratori durano in carica per tre anni e, fermo il disposto dell'art. 2383 del codice civile, sono rieleggibili.

L'assemblea fissa il loro eventuale compenso. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2 - I consiglieri di nomina diretta di cui al successivo art.30 possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dal Sindaco del Comune di Salerno.

3 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, fino ad un numero comunque inferiore alla maggioranza dei componenti l'organo amministrativo, i componenti restati in carica, purché la maggioranza di questi

risulti costituita da nominati dell'Assemblea nel rispetto del successivo art.30, provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Resta ferma la riserva

di nomina ex art. 2449 c.c. e l'osservanza di quanto previsto dal successivo art. 30.

**ART. 29 – AMMINISTRAZIONE**

1 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, ivi compreso il Presidente, nel rispetto dell'attuale normativa di cui al Dpcm 26 luglio 2007 in attuazione del comma 729 dell'art.1 della Legge n.296/2006 (con l'effetto che laddove fossero non più applicabili i parametri di cui a tale normativa, il numero dei membri sarà liberamente determinabile tra il minimo e il massimo di cui innanzi).

Gli amministratori sono scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società.

2 - Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

3 - Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.

**ART. 30 NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1 - Il Sindaco del Comune di Salerno, ai sensi sia dell'art. 2449 Codice Civile, sia dell'art.50 comma 8 D.Lgs 267/00, nomina il Presidente del consiglio di Amministrazione.

2 - E' comunque riservata al Sindaco del Comune di Salerno la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I restanti membri vengono nominati dall'Assemblea dei soci.

3 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della società riferendone al Consiglio; attua le deliberazioni del Consiglio.

4 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo quanto previsto dal successivo art. 31 ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi. In caso di impedimento, il Presidente ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal consigliere a ciò delegato.

**ART. 31 - ORGANI DELEGATI**

1 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, all'Amministratore Delegato. Non sono delegabili le materie espressamente riservate, per legge e/o statuto al Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, l'Amministratore Delegato, se nominato, sarà scelto tra i Consiglieri nominati dal Sindaco di Salerno.

2 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3 - All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

**ART. 32 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono



riconosciute le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

**ART. 33 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1 - Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta il Presidente lo giudichi necessario.

2 - La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata r.r. da recapitarsi almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione a ciascun amministratore e sindaco effettivo. In caso di urgenza può essere fatta per telegramma spedito almeno un giorno prima.

3 - Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti;

4 - Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.

5 - Il Consiglio è validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

**ART. 34 - COLLEGIO SINDACALE**

1 - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2 - L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre effettivi ivi compreso il Presidente e da due supplenti, e determina il compenso agli stessi spettante.

3 - Al Sindaco del Comune di Salerno spetta, ai sensi sia dell'art.2449 Codice Civile, sia dell'art.50 comma 8 del D.Lgs 267/00 la nomina del Presidente e della maggioranza dei membri effettivi.

4 - Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., poiché la perdita di tali requisiti comporta la decadenza del Sindaco e la sua sostituzione.

5 - Il Collegio Sindacale dura in carica per tre anni e si riunisce almeno ogni 90 giorni.

6 - Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

**ART. 35 - CONTROLLO CONTABILE**

1 - Il Collegio Sindacale è altresì investito del controllo contabile ed in particolare:

- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

2 - L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

3 - I membri del Collegio Sindacale, investiti dei compiti di controllo contabile, devono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c..

In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

**ART. 36 - BILANCIO ED UTILI**

- 1 - L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2 - Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.
- 3 - Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea che approva il bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 4 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.
- 5 - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.
- 6 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.

**ART. 37 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge (art. 2484 c.c.).

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea fissa, ai sensi del codice civile, le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

**ART. 38 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

**ART. 39 - CLAUSOLA FINALE**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel codice civile e nelle altre leggi.